

BILANCIO

RIFERIMENTI

- **Art. 38-quater, DL n. 34/2020**
- **Documento interpretativo OIC n. 8**

IN SINTESI

Recentemente l'OIC, con uno specifico Documento interpretativo, ha fornito precisazioni in merito alla possibilità di derogare al principio della continuità aziendale in sede di redazione del bilancio dell'esercizio 2020.

In particolare, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, la valutazione delle voci può essere effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, evitando così gli effetti distorsivi sul bilancio derivanti dall'attuale situazione di crisi economica che imporrebbe l'abbandono di tale principio.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

A seguito dell'emergenza COVID-19 il Legislatore ha previsto alcune deroghe alle ordinarie "regole" di redazione del bilancio d'esercizio, volte a fornire un supporto temporaneo alle imprese in difficoltà.

Oltre alla possibilità introdotta dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", di non effettuare, in tutto o in parte gli ammortamenti relativi al 2020, nonché la sospensione delle disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale per perdite stabilita dal DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è prevista una deroga in merito all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

Se nel bilancio dell'esercizio 2019 gli effetti dell'emergenza COVID-19 erano collegati a eventi verificatisi successivamente alla chiusura, il bilancio dell'esercizio 2020 è direttamente interessato dai predetti effetti non soltanto in termini di minori ricavi ma anche di incremento delle perdite su crediti considerata la difficoltà finanziaria delle imprese clienti, nonché della crisi di liquidità che ha colpito le imprese in generale.

A tal proposito va considerato che nella redazione del bilancio d'esercizio, in base a quanto stabilito dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 1), C.c., la valutazione delle voci deve essere effettuata secondo prudenza e *"nella prospettiva della continuazione dell'attività"* (c.d. "going concern").

Pertanto, come desumibile dal Principio contabile OIC n. 11, è necessario effettuare una valutazione prospettica della capacità della società di **continuare a "produrre" reddito** *"per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio"*.

Come evidenziato nelle Motivazioni del citato OIC n. 11,



"le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In questi casi non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno".

A seguito dell'emergenza COVID-19 e della conseguente crisi che ne è scaturita, il Legislatore, con l'art. 7, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha riconosciuto la possibilità, nella redazione del bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2020, di operare la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità dell'attività a condizione che la stessa sussista nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso anteriormente al 23.2.2020.

Tale previsione risulta(va) applicabile anche ai bilanci chiusi entro il 23.2.2020 e non ancora approvati. Il contenuto del citato art. 7 è stato implicitamente abrogato in quanto confluito, con modifiche, nell'art. 38-quater, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" nel quale è stabilito che:

- nella predisposizione del bilancio il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvato a tale data, **la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività** ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c. ***"è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio"*** (comma 1);
- nella **predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020**, è possibile **valutare le voci e la prospettiva della continuazione dell'attività** sulla base delle **risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.2.2020** (comma 2).

L'efficacia delle suddette disposizioni, per espressa previsione, *"è limitata ai soli fini civilistici"*.

Recentemente l'OIC, con il Documento interpretativo n. 8, nell'evidenziare che



"sul presupposto della temporaneità della pandemia in corso, lo scopo della norma è di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare (con evidenti conseguenze procicliche) gli effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando"

ha fornito alcune indicazioni *"sotto il profilo tecnico contabile"* in merito all'applicazione della previsione di cui al citato art. 38-quater riferita al bilancio chiuso al 31.12.2020 (comma 2), considerato che i bilanci dell'esercizio chiuso entro il 23.2.2020 *"dovrebbero essere stati [già] approvati"*.



Si rammenta che il DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe” (Informativa SEAC [3.3.2021, n. 71](#)) ha previsto anche per il bilancio chiuso al 31.12.2020 il differimento “automatico” a 180 giorni (ossia, entro il 29.6.2021) del termine di approvazione, a prescindere dalla presenza di “particolari esigenze” in capo alla società.

PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Come accennato il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuità aziendale. A tal proposito l'OIC n. 11, ai paragrafi 21 e 22, precisa quanto segue.

Paragrafo 21	La valutazione delle voci di bilancio va effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Paragrafo 22	<p>Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.</p> <p>Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.</p> <p>Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.</p>

Va inoltre considerato quanto affermato nei paragrafi 23 e 24 del citato OIC 11.

Paragrafo 23	<p>Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485, C.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484, C.c., la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.</p> <p>La Nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.</p>
Paragrafo 24	<p>Quando, ai sensi dell'art. 2485, C.c., viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484, C.c., il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancora più ristretto orizzonte temporale.</p> <p>Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.</p>

È necessario altresì tenere conto che, secondo l'OIC n. 29, alcuni **fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.**

Ciò si può verificare, ad esempio, nel caso in cui:

- gli amministratori manifestino motivatamente l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa;
- le condizioni gestionali della società, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, comportino la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

DEROGA ALLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Come accennato, dapprima con l'art. 7, DL n. 23/2020 e successivamente con l'art. 38-quater, DL n. 34/2020 è stata introdotta una disciplina derogatoria che **consente di applicare il principio della continuità aziendale** nonostante gli effetti prodotti sull'attività dell'impresa dalla crisi collegata all'emergenza COVID-19.

Infatti, come precisato nella Relazione illustrativa al citato DL n. 23/2020



*“tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia ... ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità. **La situazione anomala** che si è determinata **comporterebbe** (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) **l'obbligo** per una notevolissima quantità di imprese **di redigere i bilanci** ... secondo criteri deformati, ed in particolare **senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale**, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio”.*

Il Legislatore ha, quindi, ritenuto necessario



*“neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, **consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020**, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità”.*

AMBITO SOGGETTIVO

Come evidenziato nel Documento interpretativo n. 8 in esame, stante l'esplicito richiamo all'art. 2423-bis, C.c. contenuto nel citato art. 38-quater, le previsioni di quest'ultimo **interessano** esclusivamente **le imprese che adottano i Principi contabili nazionali**.

Sono pertanto **escluse** dalla relativa applicazione le imprese che adottano i **Principi contabili internazionali** (IAS / IFRS).

AMBITO OGGETTIVO

La facoltà di redigere il bilancio in deroga al presupposto della continuità aziendale può essere esercitata con riferimento al **bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020**.

In merito, nelle citate Motivazioni l'OIC evidenzia che



*“il tenore letterale dell'art. 38-quater sembra non prevedere la possibilità di deroga per i **bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio ma non in corso al 31 dicembre 2020**. Si pensi, ad esempio, a quelli che chiudono al 30 giugno 2020. In assenza di uno specifico riferimento normativo per tali bilanci, si è ritenuto che **si possa applicare in via analogica quanto previsto dal comma 2 della norma**”.*

Di fatto la deroga in esame è applicabile:

- al **bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020** (ad esempio, bilancio dell'esercizio 1.1 - 31.12.2020 ovvero 1.7.2020 - 30.6.2021);
- e
- al **bilancio dell'esercizio chiuso successivamente al 23.2.2020 e prima del 31.12.2020** (ad esempio, bilancio al 30.6.2020).

Bilancio consolidato

Le disposizioni interpretative contenute nel nuovo Documento sono applicabili anche dalla società capogruppo ai fini della redazione del **bilancio consolidato**. Infatti nelle predette Motivazioni l'OIC evidenzia che



“sarebbe illogico che una società rediga il bilancio d'esercizio in continuità, avvalendosi della deroga prevista dalla norma, e nel contempo dichiarare nel proprio bilancio consolidato l'assenza di continuità aziendale”.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DEROGA

La deroga in esame:

- **riguarda esclusivamente la prospettiva della continuità aziendale** e pertanto non è estensibile a valutazioni diverse, considerato l'espresso riferimento dell'art. 38-quater al n. 1 del comma 1 del citato art. 2423-bis;
- è **consentita se nell'ultimo bilancio approvato** (ad esempio, con riferimento a quanto sopra, chiuso al 30.6.2019, al 31.12.2019 ovvero al 30.6.2020):
 - la **valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività** in applicazione di quanto previsto dai citati paragrafi 21 e 22 dell'OIC n. 11 (ossia, non sono state identificate incertezze circa la capacità aziendale di continuare a costituire un complesso economico funzionante ovvero sono state identificate significative incertezze in merito alla predetta capacità che non giustificano comunque la disapplicazione della prospettiva della continuità aziendale);ovvero
 - è stato applicato quanto previsto dal citato art. 38-quater, comma 1 o dall'art. 7, DL n. 23/2020 (in vigore fino al 18.7.2020).

In altre parole, come evidenziato nelle citate Motivazioni, la deroga di cui al comma 2 dell'art. 38-quater è applicabile qualora nel bilancio precedente:

- **sussisteva la continuità aziendale e la società non si è avvalsa della deroga** di cui al comma 1 del citato art. 38-quater, ovvero al citato art. 7;
- **sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si è avvalsa della deroga** di cui al comma 1 del citato art. 38-quater, ovvero al citato art. 7.

Qualora la società, per la redazione del bilancio al 31.12.2020, **si avvalga della deroga** in esame, come precisato nel citato Documento interpretativo n. 8 devono essere applicati



“tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29” [relativo ai “fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale”].

Va evidenziato che la deroga **non può essere utilizzata** dalla società che nell'ultimo bilancio approvato ha **dichiarato di trovarsi nelle condizioni di cui ai predetti paragrafi 23 e 24 dell'OIC n. 11**, ossia qualora si sia verificata la perdita della continuità aziendale. Ciò si può riscontrare nel caso in cui:

- **non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività**, ma non si siano ancora accertate, ai sensi dell'art. 2485, C.c., cause di scioglimento di cui all'art. 2484, C.c..
- In tal caso la valutazione delle voci è comunque effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività, sia pure considerando il minore orizzonte temporale residuo;

- **venga accertata una delle cause di scioglimento** di cui al citato art. 2484, C.C.. In tal caso la valutazione delle voci non può essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività, ma si applicano i criteri di funzionamento, sia pure considerando il minore orizzonte temporale residuo.

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA

Per le società che si avvalgono della deroga in esame la Nota integrativa deve **fornire le indicazioni "della scelta fatta nelle politiche contabili"**, ai sensi dell'art. 2427, n. 1, C.c., in base al quale in tale documento devono essere riportati



"i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato".

Va evidenziato che, per espressa previsione del citato art. 38-quater,



"restano ferme le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione"

comprese, come specificato nel citato Documento interpretativo n. 8, le **informazioni relative agli effetti derivanti dal COVID-19**. In merito, dalle Motivazioni a tale Documento si desume che



*"si rende quindi necessario, al di là delle deroghe ... fornire in nota integrativa non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un **quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda**, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, **di continuare ad operare nel prossimo futuro**".*

In particolare nella Nota integrativa devono essere **descritte le significative incertezze** in merito alla capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, ossia per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Di conseguenza vanno:

- riportate le **informazioni relative ai fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi / incertezze;
- descritte le **circostanze** in base alle quali, nel periodo temporale futuro di riferimento, **non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività** e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

RELAZIONE DI REVISIONE

Merita evidenziare che l'utilizzo della deroga in esame ha effetto sull'attività di revisione, come evidenziato nel Documento di ricerca Assirevi n. 235 con riguardo a quanto previsto dall'art. 7, DL n. 23/2020. In particolare, il revisore, nella propria Relazione,



"nel caso in cui l'informativa fornita in nota integrativa sul tema della continuità aziendale risulti carente o fuorviante ... potrebbe ritenere opportuno formulare un giudizio modificato".

Di fatto le conclusioni a cui perviene il revisore



"dipenderanno necessariamente dall'osservanza delle modalità applicative della Deroga nonché dall'adeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori a tale riguardo secondo quanto previsto dal Documento interpretativo".

Sul punto merita segnalare che nel recente Documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti", il CNDCEC nel proporre il fac-simile della Relazione del revisore, evidenzia che



*"a prescindere dalla **eventuale necessità di modificare il proprio giudizio**, è opportuno che nelle specifiche circostanze connesse all'emergenza sanitaria in corso, il revisore **aggiunga nella propria relazione un richiamo all'informativa resa dagli Amministratori nella nota integrativa relativamente alla continuità aziendale e alla deroga ex art. 38-quater ... senza che ciò configuri ... una modifica del proprio giudizio**".*

